

Liq. Contr. n° 9/2025

Sent. n. 22/2025 pubbl. il 23/05/2025  
Rep. n. 25/2025 del 21/05/2025

N. R.G. 37/2025

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice est.
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

LETTO il ricorso depositato in data 6/05/2025 da:

**GITTO Antonietta**, n. a Cuneo il 22/08/1978, ivi residente in Via XXVIII Aprile n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio GAZZI,

per l'apertura della procedura di

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e pertanto l'audizione della stessa non è necessaria;

LETTA la documentazione depositata a corredo del ricorso;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

**OSSERVA**

Premesso che:

con ricorso depositato in data 6/05/2025, Gitto Antonietta ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che con istanza depositata in data 6/10/2023 presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo "Ass. Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo" la sig. Gitto ha richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata e l'Organismo ha nominato l'avv. Alessandro Viglietti, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della



Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;

- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;

- che la ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che le passività in capo alla sig. Gitto ammontano complessivamente ad euro 145.706,82, oltre le spese della procedura (compenso dell'OCC per € 2013,00; spese di procedura stimate in € 1000,00; eventuale compenso del liquidatore), e derivano, per la gran parte, dai finanziamenti accesi dalla medesima nell'anno 2003 allorché era dipendente della Valeo Spa e nel 2008, dal mancato versamento dei contributi INPS in relazione alla Ditta individuale per l'attività di esercizio di piccolo bar/caffè in Cervasca, aperta nel dicembre 2013 e cancellata nell'ottobre 2017, oltre che dal mancato versamento di tasse e imposte;

rilevato che la sig. Gitto svolge attività lavorativa dipendente a far data da febbraio 2022, con contratto a tempo indeterminato part time a 36h/settimana – ridotto a 30h/settimana dal 30/6/2023 - presso la Dalmasso Snc di Dalmasso Danilo e Diego, con sede in Borgo San Dalmazzo, e percepisce una retribuzione netta media di euro 1198,00, sulla quale, allo stato, grava una cessione del quinto a favore della soc. Iam Spa per un finanziamento contratto ed una trattenuta del quinto dello stipendio derivante da pignoramento a favore di Dutto Distribuzione Snc per oltre 4000,00 euro; che inoltre risultano in coda altri due pignoramenti: l'uno a favore di Italcapital Srl per oltre 44.000,00 euro, l'altro a favore di Ifis Npl Spa, per oltre 5000,00 euro; che la ricorrente è titolare di un c/c online, presso la Banca del Piemonte Fil. Opentoyou sul quale viene accreditato lo stipendio, con un saldo attivo di euro 8,43 al 2/01/2025;

che la sig. Gitto è proprietaria di un'autovettura LANCIA Ypsilon tg. DN115LJ del 2008, soggetta a fermo amministrativo, asseritamente adoperata dalla ricorrente per gli spostamenti necessari per raggiungere il luogo di lavoro, e di un'autovettura FIAT Punto, tg. BK914DV del 2000, incidentata e soggetta a fermo amministrativo;

che la sig. Gitto non è proprietaria di beni immobili e risiede insieme alla madre, sig. Cascino Anna Maria, in un appartamento di edilizia sociale dell'ATC, con contratto di affitto intestato alla madre, contribuendo alle spese di affitto, delle utenze e per imposte a tasse;

Rilevato che, quanto all'attivo in capo alla ricorrente, la sig. Gitto mette a disposizione dei creditori gli automezzi di cui è proprietaria, chiedendo di poter utilizzare la LANCIA Ypsilon o, in subordine, la FIAT Punto, del valore stimato di euro 500/1000 circa, almeno finché non sia posto in vendita quale ultimo atto della liquidazione, ed inoltre, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;



Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Ritenuto che la possibilità di utilizzo da parte della debitrice di uno degli automezzi non possa essere prevista posto che entrambi i mezzi risultano sottoposti a fermo amministrativo, con il conseguente divieto di circolazione, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzione amministrativa e la confisca del veicolo;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Rilevato che nella specie la madre convivente percepisce una pensione di euro 926,97 mensili, gravata dalla trattenuta di euro 176,00, con un residuo disponibile di euro 750,97; che, in base alla rilevazioni ISTAT per il 2023, la soglia di povertà relativa familiare è pari a 1.210,89 euro per una famiglia di due componenti;

Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in complessivi euro 900,00 netti mensili, somma che, considerato l'apporto economico del familiare convivente, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; va infatti osservato che l'importo di euro 1047,75, indicato dalla debitrice come importo necessario per il proprio mantenimento, appare sovrastimato con specifico riferimento alle spese per alimenti, e per vestiario e cura della persona ( indicate rispettivamente in €470,00 e 130,00 mensili), nonché alle spese mediche (da presumersi non coperte dal SSN) e alle spese "per imprevisti";

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.



visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

**GITTO Antonietta**, n. a Cuneo il 22/08/1978, ivi residente in Via XXVIII Aprile n. 27,

**NOMINA**

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., avv. Alessandro

VIGLIETTI con studio in Mondovì;

**ORDINA**

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,

**ORDINA**

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

**DISPONE**

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

**FISSA**

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 900,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;



DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, il 13/05/2025

Il Giudice est.  
Dott.ssa Paola Elefante

Il Presidente  
Dott.ssa Roberta Bonaudi

DEPOSITATA ELETTRONICAMENTE  
IN DATA 23 MAG 2025  
W. GAZZI FLAVIO  
DR. VIGUETTI ALESSANDRO  
PR. SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Bonissone

